

Scheda informativa sull'azienda Milano Ristorazione S.p.a. e sugli adempimenti svolti in merito alla salute ed alla sicurezza del lavoro

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art 26 D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di affidamento dei lavori ad imprese e lavoratori autonomi, si attesta quanto segue:

1.1 Dati anagrafici

Denominazione	Milano Ristorazione S.p.a.
Sede amministrativa	via B. Quaranta, 41 - Milano
Legale rappresentante	Direttore Generale – dr. Mauro Bianchi
Datore di lavoro	Direttore Generale – dr. Mauro Bianchi
Telefono	02/88463202
Fax	02/88463262
Iscrizione C.C.I.A.A. n°	240661

1.2 Prevenzione e Protezione

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	dr. Diego Poma 02 88463224
Medico Competente	dott.ssa Franca Barbic'
Rappresentanti dei Lavoratori	S.Leccardi;L.Palma;R.Palumbo;M. Princi

1.3 Adempimenti documentali e di informazione e formazione

L'azienda ha provveduto:

- a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e normativa previgente;
- a redigere del Piano di Emergenza e di istruzioni operative per i comportamenti da assumere in caso di necessità secondo il D.M. 10 marzo 1998;
- alla designazione e formazione specifica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio evacuazione e primo soccorso, artt. 18, 45 e 46, D. Lgs. 81/2008.
- all'informazione e formazione specifica dei lavoratori sui rischi connessi con le attività svolte e sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008 e normativa previgente.

1.4 Adempimenti assicurativi e previdenziali

L'azienda ha regolarmente assolto, per i lavoratori impiegati, gli obblighi assicurativi e previdenziali.

1.5 Attrezzature impiegate

Le macchine e/o le attrezzature impiegate nei lavori sono provviste di marcatura CE ovvero sono in regola con le disposizioni previgenti al T.U.

1.6 Dispositivi di protezione individuale

Nell'ambito della valutazione dei rischi, come previsto dalle disposizioni previgenti e del D. Lgs. 81/2008, sono state analizzate le necessità per le quali si è ritenuto dotare i lavoratori di dispositivi di protezione.

In tal senso è disposto:

- l'acquisto e la consegna ai lavoratori di dispositivi di protezione individuale, secondo le indicazioni contenute nelle misure di prevenzione, conformi alle norme applicabili e muniti di marcatura CE;
- l'informazione specifica circa le corrette modalità di utilizzo e richiamante l'importanza del loro utilizzo e gli obblighi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.

La consegna dei dispositivi di protezione individuale è documentata mediante verbale di consegna sottoscritto dal lavoratore.

(TRATTENERE PER VOSTRO ARCHIVIO)